

La crisi finanziaria e l'impatto sull'economia reale: Confcommercio risponde all'appello lanciato da ANGAISA.

Carissimi Soci, come comunicatoVi nel precedente numero di "ANGAISA Informa", il Presidente ANGAISA Stefano Riolfi ha indirizzato una lettera al Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli per sollecitare un intervento della confederazione nei confronti delle massime autorità governative e del settore creditizio italiano, affinché vengano adottate misure volte a garantire normali condizioni di accesso al credito per tutte le piccole e medie imprese italiane.

Come ha evidenziato il Presidente ANGAISA Stefano Riolfi, l'attuale forte crisi di liquidità, unita ad un irrigidimento dei criteri di erogazione del credito, sta producendo una "tempesta perfetta" "che potrebbe mettere in forse la sopravvivenza stessa di tantissime imprese e quindi di migliaia di posti di lavoro". Siamo lieti di poterVi confermare che Confcommercio ha raccolto l'appello di ANGAISA e si è fatta portavoce della forte preoccupazione espressa dal Presidente Riolfi e da altre categorie che operano nel settore del commercio.

Dopo aver manifestato la forte preoccupazione di migliaia di imprese al Presidente ABI Corrado Faisola, il Presidente Confcommercio ha ripreso questo tema, di estrema attualità, in occasione del Consiglio Generale Confcommercio del 29 ottobre scorso, al quale è intervenuto il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Sangalli ha auspicato "maggiore collaborazione, maggiore cooperazione tra banca e impresa", oltre all'istituzione di "una cabina di monitoraggio della crisi, che veda la partecipazione dell'Esecutivo, delle parti sociali, del sistema bancario". Questo tavolo di lavoro potrebbe, ha suggerito Sangalli, discutere

ed attuare misure come "la deducibilità per l'acquisto di beni di consumo durevoli, la detassazione degli utili reinvestiti ed i crediti d'imposta sugli investimenti, anche con finalità di efficientamento energetico; gli ammortamenti anticipati; la deducibilità degli oneri finanziari; la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e la tempestività dei rimborsi fiscali; l'adeguata valutazione dell'impatto della crisi in sede di studi di settore".

"Confronto serrato, coesione e responsabilità – ha concluso il presidente di Confcommercio – sono dunque la condizione di metodo per fronteggiare e superare la crisi".

Il Presidente del Consiglio Berlusconi ha ribadito che "le banche sono piene di liquidità... è un fatto di buon senso che se uno stato aiuta le sue banche non diminuisca il monte prestiti per imprese e famiglie".

Carlo Sangalli, nella lettera di risposta indirizzata al Presidente ANGAISA Stefano Riolfi, ha a sua volta confermato che Confcommercio "non ha mancato e non mancherà di far sentire la propria voce nei confronti del Governo" nella consapevolezza che si rendono oggi necessarie "decisioni determinanti per il futuro dell'intero sistema Paese".

"Con Abi" – ha concluso Sangalli – "il tavolo comune è già stato avviato, ed anche per l'attività dei Consorzi fidi abbiamo richiesto l'attivazione della garanzia "sovrana" dello Stato".

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. arch. Gianni Mari

MERCATO

Confcommercio:

"una gelata per economia e consumi"

Il prodotto interno lordo italiano nel terzo trimestre del 2008 è calato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% rispetto al terzo trimestre 2007. Lo ha comunicato l'Istat, precisando che si tratta di una stima preliminare. L'Italia è dunque in recessione tecnica perché è il secondo trimestre consecutivo che registra il Pil in calo congiunturale (-0,4% nel secondo trimestre, rivisto in peggioramento dalla precedente stima di -0,3%).

L'Italia non era in recessione tecnica dall'inizio del 2005. Si trattava però di una situazione non così negativa in quanto l'entità dei cali era molto inferiore:

-0,2% congiunturale nell'ultimo trimestre 2004 e -0,1% nel primo trimestre 2005.

Il risultato congiunturale del Pil è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi.

"Non è certo solo frutto delle prevedibili gravi conseguenze sull'economia reale del crollo dei mercati finanziari internazionali. La crisi, infatti, enfatizza le debolezze strutturali del sistema economico italiano". Questo il commento dell'Ufficio Studi Confcommercio sul dato del Pil diffuso dall'Istat.

"Con una variazione congiunturale negativa del Pil nel terzo trimestre dell'anno, pari a mezzo punto percentuale, l'economia italiana – continua la nota – è tecnicamente in recessione, dopo il -0,4% del secondo trimestre 2008. Nella media dei tre trimestri, la variazione del Pil rispetto al 2007 si colloca sul -0,2%, un dato che potrebbe peggiorare a

-0,4% se il quarto trimestre dell'anno evidenziasse una flessione congiunturale di entità analoga ai due trimestri che lo hanno preceduto".

"E", quindi, ormai inevitabile – conclude l'Ufficio Studi – che il Governo prenda in tempi brevi misure anticicliche a sostegno dell'economia e, soprattutto, della domanda interna".

NORMATIVE

Area Legale Legislativa

Autotrasporto

Modifiche al decreto legislativo 286/2005

Il Consiglio dei Ministri del 31 ottobre ha approvato uno schema di Decreto Legislativo recante modifiche al D.Lgs 286/2005, concernente disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto, che sarà trasmesso alle Commissioni Parlamentari competenti per il prescritto parere.

Le principali innovazioni che il provvedimento intende introdurre sono:

- la previsione della data certa del contratto di trasporto;
- l'aggiunta, tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto stipulato in forma scritta, dei tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata;
- l'istituzione della "scheda di trasporto" documento di tracciabilità della merce in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità;
- l'introduzione di sanzioni amministrative immediate (pagamento di una somma da € 370 a € 1.485) a carico del conducente, in caso di mancato possesso della documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore e, se cittadino extracomunitario, dell'attestato del conducente;
- la possibilità, con alcune limitazioni, di svolgere un corso di formazione accelerato (della durata di 140 ore rispetto alle 280 del corso ordinario) per conseguire la carta di qualificazione iniziale del conducente.

In particolare, attraverso l'inserimento dell' articolo 7 bis al D. Lgs in oggetto, si prevede l'istituzione della "scheda di trasporto" documento da compilare a cura del committente, e conservare a bordo del veicolo, a cura del vettore, i cui contenuti saranno precisati da un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Nella scheda di trasporto, che costituirà documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'art. 8 del D. Lgs 286/2005, dovranno figurare le indicazioni re-

lative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. La scheda di trasporto potrà essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto in forma scritta, o da altra documentazione equivalente, che contenga le riportate indicazioni. Le disposizioni sulla scheda di trasporto non troveranno applicazione nel trasporto di merci a collettame e, a tal proposito, lo stesso decreto ministeriale individuerà le categorie di trasporto esentate.

Il committente, ovvero chiunque non compili la scheda di trasporto, o la alteri, o la compili in modo incompleto o non veritiero sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €600 ad €1.800.

Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina della formazione iniziale e periodica dei conducenti dei veicoli pesanti (Capo II del D. Lgs 286/2005), l'aver seguito un corso di formazione accelerato (140 ore contro le 280 del corso ordinario) per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente consentirà:

- a chi avrà compiuto 18 anni di guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, purché non eccedenti il limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5Tonnellate;
- a chi avrà compiuto 21 anni di guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E se adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri;
- a chi avrà compiuto 23 anni di guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.

Registro imprese

Cessioni di quote di società a responsabilità limitata

Il comma 1-bis dell'art. 36 della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112/2008, ha stabilito che l'atto di trasferimento delle partecipazioni societarie delle S.R.L., oltre a redigersi con sottoscrizione autenticata e depositarsi entro 30 giorni a cura del notaio autenticante presso l'ufficio del R.I. (ai sensi dell'art. 2470 C.C. comma 2), può anche realizzarsi tramite un atto di natura informatica sottoscritto con firma digitale del cedente e del cessionario e poi depositato entro trenta giorni presso il Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 31 comma 2-quater della L. 340/2000, ossia da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati. In tal caso l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci avviene, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l'avvenuto deposito rela-

sciato dall'intermediario abilitato che vi ha provveduto, fermo restando la disciplina tributaria applicabile agli atti di trasferimento.

Sin dall'inizio la nuova disposizione ha suscitato forti polemiche tra notai e commercialisti.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha sostenuto ripetutamente in diverse sedi istituzionali che la cessione delle quote tramite la nuova procedura informatica farebbe venir meno il controllo di legalità dell'atto, che è invece assicurato dal notaio, secondo gli obiettivi di controllabilità e tracciabilità dei trasferimenti delle partecipazioni aziendali perseguito dalla Legge Mancino del 1993, mettendo quindi a rischio l'affidabilità del Registro delle Imprese. L'intermediario (commercialista, ragioniere, perito commerciale) non avrebbe, infatti, alcun obbligo di controllo avendo il semplice compito della trasmissione telematica al Registro dell'atto di cessione.

A seguire il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha emanato la Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008, contenente note operative sull'applicazione delle nuove disposizioni dettate dal citato art. 36 della L. 133/08.

Il documento, frutto di un preventivo confronto tra l'Unioncamere e l'Agenzia delle Entrate, esamina il ruolo dell'intermediario, gli aspetti operativi della procedura ed in particolare quelli per la registrazione dell'atto di trasferimento presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, nonché il conseguente deposito dell'atto stesso presso il Registro delle imprese. L'Unioncamere infine ha recentemente inviato una circolare a tutte le Camere di commercio, contenente indicazioni operative per il deposito presso il Registro delle Imprese degli atti di trasferimento di quote di S.R.L.

La sintesi dei contenuti della circolare Unioncamere è a disposizione dei soci nell'Area Normative del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it ✎ Area legale e legislativa ✎ Registro imprese ✎ Cessione quote SRL

Credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate

Esaurimento risorse finanziarie

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2008, l'Amministrazione ha comunicato l'esaurimento delle risorse finanziarie stanziata per gli anni 2008, 2009 e 2010, pari a 200 milioni di euro per ciascun anno, per il credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge finanziaria per il 2008 (con l'accoglimento parziale dell'istanza presentata il 1° ottobre 2008 alle ore 7, 51 minuti e 26 secondi).

Come stabilito nel decreto 12 marzo 2008 (art. 6, comma 5), i soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza in via telematica.

Le istanze rinnovate sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di:

- rinunce al credito richiesto;
- mancato invio della comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 7 del citato decreto (ai sensi del quale, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, non deve risultare inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007);
- indicazione nella predetta comunicazione di un minor credito spettante.

Fisco

Spese di rappresentanza

In arrivo i nuovi limiti di deducibilità

E' imminente l'emanazione del decreto sulle spese di rappresentanza, che introdurrà i nuovi limiti di deducibilità. In base alle anticipazioni apparse sulla stampa nei giorni scorsi, è previsto un tetto di deducibilità parametrato al volume dei ricavi: in base alla loro entità sarebbero previsti differenti scaglioni, ai quali verrebbero applicate aliquote diverse (si dovrebbe oscillare fra l'1 e l'1,3%), mentre inizialmente era stato ipotizzato un tetto generalizzato pari a 200.000 euro (sotto il Governo Prodi). Ipotizzando di applicare l'aliquota 1,3% nel caso di un'azienda con 10 milioni di fatturato, si avrebbe un tetto di deducibilità pari a 130.000 euro.

Il decreto deriva dalla Finanziaria 2008, che ha completamente rivisto le regole sulle spese di rappresentanza. La legge 244/08 supera, per queste spese, la deducibilità limitata e consente la deduzione integrale nell'anno in cui sono sostenute, a condizione che siano rispondenti a requisiti che la Finanziaria ha fissato per linee generali. Le linee direttrici della Finanziaria 2008 prevedono l'introduzione di criteri di definizione delle spese di rappresentanza, che devono rispondere a requisiti di inerente e congruità.

Studi di settore:

"servono soluzioni straordinarie"

La crisi finanziaria, che ha toccato profondamente l'economia reale e mette a dura prova la capacità degli studi di settore di rappresentare correttamente la realtà delle imprese, impone interventi correttivi degli strumenti di accertamento fiscale. E' quanto sollecitato dai rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, Cna, Casartigiani e Confesercenti durante una riunione della Commissione degli esperti sugli studi di settore. "La normalità economica fotografata dagli studi di settore - hanno fatto rilevare le cinque organizzazioni dell'artigianato e del commercio - è costruita su dati del 2006, o precedenti, e pertanto rappresenta un quadro economico che diverge profondamente dai risultati che le imprese stanno conseguendo. Siamo, pertanto, in una fase d'emergenza che impone risposte straordinarie anche sul fronte dell'applicazione degli studi di set-

tore". Al termine della riunione, nel corso della quale le cinque organizzazioni hanno illustrato estensione e profondità della crisi sulle PMI, è stato approvato un documento, condiviso dall'Amministrazione finanziaria, in cui viene tracciato un percorso che inizia da una attenta analisi dell'impatto della crisi sui processi produttivi e sui mercati di riferimento delle imprese e che porterà, entro marzo 2009, ad esprimere un parere sulla capacità degli studi di rappresentare le diverse realtà operative. Entro marzo, quindi, si riunirà, in via straordinaria, la Commissione degli esperti sugli studi di settore che dovrà adottare le opportune soluzioni per consentire agli operatori economici di affrontare con la necessaria chiarezza gli adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi del 2008. Le ipotesi in campo vanno da interventi selettivi per adeguare gli studi di settore alla crisi fino alla richiesta di ridurre la valenza probatoria. Inoltre, una volta presentate le dichiarazioni dell'anno 2008, verrà analizzato concretamente l'impatto della crisi sui singoli settori e dall'analisi potranno scaturire ulteriori correttivi che permettano, in fase di selezione delle posizioni da controllare, l'eliminazione di quelle per le quali lo studio non è più rappresentativo.

Fonte: **Confcommercio**

Adesione ai verbali di constatazione

Istituzione codici tributo

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 6 novembre 2008 n. 426/E, al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale, di cui all'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, inserito dall'art. 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha istituito i nuovi codici tributo da esporre nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza degli "Importi a debito versati". Le aziende interessate possono consultare la relativa scheda disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaixa.it ✎ [Normative Fiscali](#) ✎ [Riscossione](#) ✎ [Adesione verbali constatazione](#)

Lavoro

Servizi ispettivi e attività di vigilanza

Direttiva Ministero del Lavoro

Lo scorso 18 settembre, il Ministero del Lavoro ha emanato una direttiva in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza, con l'intento di rilanciare la filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro. In questa prospettiva, l'attività di vigilanza deve essere diretta essenzialmente a prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale abbandonando, per contro, ogni residua impostazione di carattere puramente formale e burocratico. La direttiva considera particolarmente delicata, proprio in ragione di una attenta e coerente programmazione della attività ispettiva, la valutazione delle richieste

di intervento provenienti da uno o più lavoratori ovvero da una organizzazione sindacale nei confronti di una specifica realtà aziendale. In merito, anche al fine di evitare una strumentalizzazione del ruolo dell'ispettore, il documento in esame ritiene di non dover dare seguito a richieste anonime, presentate a mezzo posta, e-mail, fax o telefono. Di regola, e fatte salve alcune limitate eccezioni, la denuncia anonima non può e non deve essere presa in considerazione per la programmazione di interventi ispettivi perché contraria ai principi di correttezza e trasparenza della azione della amministrazione pubblica. E' inoltre previsto che le dichiarazioni acquisite dai lavoratori possano contribuire all'attività ispettiva solo a valle, nella fase dell'accertamento, mentre nella immediatezza dell'avvio della indagine la prova posta a fondamento dei successivi eventuali illeciti constatati e riscontrati, rimarrà soltanto la verbalizzazione di primo accesso. Il verbale di primo accesso ispettivo diviene, dunque, vero e proprio obbligo per il personale ispettivo che accede in azienda, il quale dovrà aver cura di indicare esattamente, in questa prima verbalizzazione da consegnare in originale all'ispezionato, le circostanze di fatto oggetto di investigazione, con particolare riguardo ai lavoratori trovati intenti al lavoro, ai luoghi di lavoro, alle situazioni avvenute in presenza degli ispettori. La prima verbalizzazione dovrà contenere espressa riserva di contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi riscontrati soltanto al termine degli accertamenti e previa diffida obbligatoria ove previsto. Quanto alla sospensione della attività d'impresa, il Ministro richiama la necessità di valutare l'adozione di tale grave provvedimento, penalmente sanzionato in caso di inottemperanza con la pena dell'arresto fino a sei mesi, in maniera tale da non creare intollerabili discriminazioni, ma anche in modo da non punire esasperatamente le microimprese. In questa prospettiva la discrezionalità dell'ispettore nella adozione del provvedimento dovrà limitarsi esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo in una ottica di tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori. La direttiva ritiene, dunque, che la sospensione possa essere adottata normalmente con decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all'accesso ispettivo ovvero, nell'edilizia e in agricoltura, dalla cessazione della attività in corso che non può essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel qual caso l'ordine di sospensione dovrà essere impartito con decorrenza immediata.

Il testo integrale della direttiva può essere consultato all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaixa.it ✎ [Normative sindacali](#) ✎ [Ispezioni](#)

Previdenza

INAIL

Aggiornamento minimali per l'anno 2008

Sono stati resi noti i nuovi importi della retribuzione

da prendere a riferimento per il calcolo dei premi INAIL dovuti per alcune categorie di lavoratori. I nuovi valori, che trovano applicazione dal 1° gennaio 2008, sono stati aggiornati a seguito della rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto disposta dal decreto del Ministero del Lavoro del 30.07.2008 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10.10.2008).

Partecipanti all'impresa familiare. Per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari, per l'anno 2008, ad euro 46,54, mentre quella mensile ad euro 1.163,50.

Dirigenti. L'adeguamento di cui trattasi ha comportato, per i lavoratori con qualifica dirigenziale, l'aumento della retribuzione convenzionale giornaliera ad euro 86,05 e della retribuzione convenzionale mensile ad euro 2.151,18.

Lavoratori parasubordinati. Com'è noto, per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita, che possono essere rapportati soltanto a mesi. Pertanto, ai fini del calcolo dei premi assicurativi, dal 1° gennaio 2008, occorrerà fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile:

- limite minimo: euro 1.158,33;
- limite massimo: euro 2.151,18.

Retribuzione di ragguglio. Si ricorda che tale retribuzione si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguglio aggiornata, per l'anno 2008, è pari ad euro 46,33 giornaliera ed a euro 1.158,33 mensili.

Lombardia - INAIL

Segnalazione tentativo di truffa

La Direzione Regionale INAIL della Lombardia ha comunicato di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcune sedi territoriali relative ad una persona che, a vario titolo, si presenta presso le imprese come dipendente INAIL per vendere un volume sulla sicurezza sul lavoro. L'INAIL precisa che non è in corso alcuna iniziativa di questo genere e ribadisce che il proprio personale non è autorizzato a riscuotere somme di denaro presso i propri utenti; si segnala, inoltre, che le pubblicazioni INAIL sono prevalentemente gratuite e sono reperibili direttamente all'indirizzo: www.inail.it/lombardia alla voce "Pubblicazioni" del menù "Prodotti".

Normative tecniche

Pubblicata la Norma UNI 7129 edizione 2008

UNI ha recentemente aggiornato la norma base per gli impianti domestici alimentati a gas, realizzando - con la competenza del Comitato Italiano Gas, CIG - una nuova edizione profondamente rinnovata della UNI 7129, che tiene conto di tutti gli

aggiornamenti tecnologici, prevedendo anche nuove soluzioni installative. La UNI 7129 edizione 2008 è la più importante norma tecnica per gli impianti domestici e similari alimentati a gas combustibile. Nella sua nuova edizione per la prima volta la norma è strutturata in quattro parti, ognuna dedicata a uno specifico macro argomento:

- UNI 7129-1 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione – Parte 1: Impianto interno
- UNI 7129-2 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione – Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione
- UNI 7129-3 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione – Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
- UNI 7129-4 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione – Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi

Inoltre per venire incontro alle esigenze degli operatori, UNI ha affiancato alla norma tecnica un manuale che aiuta ad applicare le nuove prescrizioni normative. Se la norma UNI 7129 è il riferimento tecnico ufficiale, il manuale UNI è la guida verso la chiara, semplice ed efficace applicazione delle prescrizioni "di norma". Per ognuna delle quattro parti della norma, UNI ha predisposto - in collaborazione con il Comitato Italiano Gas, CIG - un volume di pronta e pratica consultazione per la corretta applicazione dello "stato dell'arte". Schemi, fotografie e descrizioni accompagneranno gli operatori nell'applicazione delle nuove prescrizioni e forniranno le migliori soluzioni ai problemi più ricorrenti. Il manuale è stato progettato e redatto con finalità descrittive ed informative, che non esonerano gli operatori dalla conoscenza, dal rispetto e dall'applicazione delle prescrizioni legislative, regolamentari e

normative pertinenti. Ecco i titoli delle Guide:

- Impianti a gas. Applicare la norma UNI 7129 - parte 1: Impianto interno;
- Impianti a gas. Applicare la norma UNI 7129 - parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione, e aerazione dei locali di installazione;
- Impianti a gas. Applicare la norma UNI 7129 - parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione;
- Impianti a gas. Applicare la norma UNI 7129 - parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi.

Ricordiamo che le pubblicazioni ed i prodotti UNI possono essere richiesti direttamente a Servizi ANGAISA Srl, che applicherà uno sconto del 40-50% circa sui prezzi di listino UNI (è prevista una maggiorazione pari al 5% del prezzo scontato oltre al recupero delle spese di spedizione).

Le aziende interessate possono chiedere informazioni e trasmettere eventuali ordini al n. fax di Servizi ANGAISA 02-48.59.16.22

Contatori gas

Delibera Autorità energia ARG 155/08

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione ARG 155/08 (allegato A) rende obbligatoria, così come è avvenuto nel settore elettrico, l'installazione presso l'utenza finale di contatori "intelligenti" in grado di leggere a distanza il consumo di gas, facilitando così il controllo diretto dei consumi. L'obbligo riguarderà il soggetto responsabile del servizio di misura, individuato sino ad oggi nella figura del distributore territoriale, e seguirà il seguente programma temporale:

- Entro il 31 dicembre 2010 dovranno essere sostituiti tutti i contatori esistenti al 31 dicembre 2009 con classe del gruppo di misura maggiore di G40;
- Entro il 31 dicembre 2011 dovranno essere sostituiti tutti i contatori esistenti al 31 dicembre

2010 con classe del gruppo di misura compresa tra G16 e G40;

- Entro il 31 dicembre 2011 dovrà essere sostituito almeno il 30% dei contatori esistenti al 31 dicembre 2010 con classe del gruppo di misura compresa tra G16 e G6;
- Entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere sostituito almeno il 100% dei contatori esistenti al 31 dicembre 2011 con classe del gruppo di misura compresa tra G16 e G6.

Infine con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura minore o uguale di G6:

- 5% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2011, entro il 31 dicembre 2012;
- 20% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2012, entro il 31 dicembre 2013;
- 40% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2013, entro il 31 dicembre 2014;
- 60% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2014, entro il 31 dicembre 2015;
- 80% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2015, entro il 31 dicembre 2016.

Le classi di consumo sono riportate sul contatore. A numeri più elevati (es: G40) corrispondono clienti industriali con elevati consumi mentre al decrescere del numero corrispondono consumi più ridotti. La delibera obbliga il distributore a comunicare ai clienti finali delle reti di distribuzione di gas naturale:

- con un anticipo non inferiore a tre mesi e non superiore a nove mesi il possibile periodo di adeguamento o sostituzione del gruppo di misura;
- con un anticipo non inferiore a 10 giorni solari la data di esecuzione dei lavori di adeguamento o sostituzione dei gruppi di misura.

I nuovi contatori, sostituiti gratuitamente, permetteranno anche di fruire di prezzi differenziati per fasce giornaliera e stagionali facilitando così le scelte più adatte per il consumatore finale.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 227 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Codici tributo. Adesione verbali constatazione.
- ▶ Registro imprese. Cessione quote SRL.
- ▶ Servizi ispettivi e attività di vigilanza. Direttiva Ministero del Lavoro.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO

La Redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La Realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:

BIU&ROSSO

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.